

ALLEGATO L

TRA

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

E

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Visto l'art. 12 allegato D, del CCNL 1° ottobre 2004 che istituisce una prestazione nazionale per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale in materia di indennità di malattia ed in caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria da parte delle imprese delle suddette prestazioni attualmente non riconosciute dell'INPS:

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'avvio, in via sperimentale, del finanziamento e delle modalità di erogazione delle prestazioni suddette agli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI che applicano il CCNL 1° ottobre 2004.

SI CONCORDA

- 1) Di costituire in tutte le Casse Edili un Fondo per le assistenze dei lavoratori apprendisti artigiani per le erogazioni suddette.
Il Fondo erogherà le prestazioni sulla base del regolamento a partire dal 1° aprile 2006.
- 2) Le parti si attiveranno per l'attuazione di quanto previsto dal secondo comma articolo 2 del Protocollo di intesa dei 18 dicembre 1998.
- 3) Di effettuare la verifica dell'attuazione del presente accordo entro la data del 31 ottobre 2006 al fine di verificare e garantire l'applicazione dell'accordo medesimo a tutti gli apprendisti dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI.

Regolamento della prestazione

A) Cassa Integrazione Guadagni Ordinari.

Ai lavoratori apprendisti si applica quanto previsto per gli operai all'articolo 12 del CCNL nella misura stabilita dalle tabelle di inquadramento dell'allegato D.

L'azienda che provvederà ad erogare al lavoratore apprendista il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (CIGO), richiederà all'apposito Fondo, attraverso idonea documentazione stabilita dal Comitato responsabile della gestione del Fondo, il rimborso di quanto erogato all'apprendista.

Nel caso che l'azienda abbia in forza solo lavoratori apprendisti, il rimborso avverrà previo accertamento del requisito comprovante l'effettiva impossibilità a svolgere l'attività.

B) Trattamento in caso di malattia.

Al lavoratore apprendista oltre a quanto previsto dell'articolo 27 del vigente CCNL l'azienda erogherà una integrazione per le giornate non indennizzate dall'INPS calcolata applicando alla retribuzione oraria del comma 5 dell'articolo 27 del CCNL il coefficiente 0,5.

L'azienda richiederà all'apposito Fondo il rimborso di quanto erogato al lavoratore presentando la documentazione prevista dal Comitato di Gestione del Fondo medesimo.

Regolamento del Fondo

Nelle Casse edili regionali o provinciali viene istituito il Fondo per la corresponsione delle indennità di malattia e per ricorso alla CIGO per i lavoratori apprendisti.

Il Fondo, che avrà funzione mutualistica, sarà alimentato attraverso un contributo a carico delle imprese che applicano il CCNL Artigiani e Piccole e Medie Imprese e che hanno alle proprie dipendenze lavoratori apprendisti.

Il contributo per ogni lavoratore apprendista dipendente è stabilito nella misura del 4% da calcolarsi sugli elementi retributivi previsti al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 1° ottobre 2004.

Comitato di Gestione del Fondo

La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato Paritetico, istituito presso ogni Cassa Edile, composto di 4 membri in rappresentanza delle parti stipulanti il presente CCNL nonché dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Ente che ne fanno parte di diritto.

Il Comitato di gestione è tenuto ad assicurare il regolare funzionamento del Fondo sia sotto l'aspetto economico che delle prestazioni lavoratori apprendisti e provvederà a trasmettere alle parti, entro il 31 ottobre 2006, i risultati di gestione.